



Edizione di martedì 1 Aprile 2025

CASI OPERATIVI

Prelevi di carburante da cisterna aziendale
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Obbligo di indirizzo pec per gli amministratori
di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Piano di transizione 5.0: investimenti sostitutivi
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IVA

Mancata stipula del rogito: l'IVA versata in sede di preliminare è detraibile?
di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

Brevi spunti sugli schemi d'atto, tra principi generali e casi concreti
di Aldo Travain, Emanuele Artuso

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'1 aprile 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari

CRESCITA PROFESSIONALE

Accesso al credito agevolato: come funzionano i finanziamenti a tasso agevolato
di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**



CASI OPERATIVI

Prelievi di carburante da cisterna aziendale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Una ditta operante nel settore edile ha acquistato un cisterna dalla capienza di 4.000 litri, destinata a contenere del carburante che successivamente viene prelevato per rifornire 2 autocarri e un escavatore.

Quali sono gli adempimenti che la ditta deve adempiere per poter riconoscere fiscalmente il costo e l'Iva al 100%?

Si deve procedere alla redazione di una scheda prelievi?

Quali dati deve contenere obbligatoriamente?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Obbligo di indirizzo pec per gli amministratori

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Reti di imprese

Scopri di più

L'[articolo 1, comma 860, L. 207/2024](#), modificando l'[articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012](#), ha introdotto l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del **domicilio digitale** (pec) degli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria**.

Con la **Nota n. 43836 del 12.3.2025** (d'ora in poi anche la "**Nota**") il Mimit ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, volti a fornire indicazioni operative alle **Camere di commercio** in vista della corretta ed efficace applicazione delle **nuove disposizioni normative**.

Sotto il profilo soggettivo, il **nuovo obbligo riguarda** le **imprese costituite in forma societaria** con la conseguenza che:

- sono tenute ad osservare l'adempimento tutte le **società**, sia di **capitale che di persone**, che svolgono **un'attività d'impresa**;
- sono invece **escluse** dalla novità:
 1. le società alle quali è precluso lo svolgimento di un'attività commerciale, come le **società semplici**, salvo le società semplici **esercenti attività agricola**, oppure le **società di mutuo soccorso**;
 2. i **consorzi**, anche con attività esterna, nonché le **società consortili**;
 3. gli **enti giuridici non costituiti in forma societaria** o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

La Nota precisa che rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo anche le **reti d'impresa**, quando creano un **fondo patrimoniale comune**, svolgono **un'attività commerciale rivolta a terzi** e, quindi, possono iscriversi nella **Sezione ordinaria del Registro imprese**, acquisendo soggettività giuridica.

Con riferimento ai soggetti il cui recapito di posta elettronica certificata deve costituire l'oggetto della comunicazione al Registro Imprese, a parere del Mimit, deve adottarsi un'interpretazione **estensiva** della norma, tale da far ritenere che il termine "**amministratori**" faccia ampio riferimento alla **funzione di gestione dell'impresa**. Ne consegue che vanno

ricompresi nell'obbligo anche i **liquidatori** della società.

È importante tener conto che l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata della società risulta **impedita** dalle disposizioni emanate con la direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese è "*nella titolarità esclusiva della medesima*", dovendosi in caso contrario **ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa**.

Pertanto, **l'indirizzo pec dell'amministratore deve essere diverso rispetto all'indirizzo pec della società**. Inoltre, in presenza di una **pluralità** di amministratori dell'impresa, va iscritto un **indirizzo pec per ciascun amministratore**. Quantomeno, il soggetto che ricopre l'incarico di amministratore per **più società** può scegliere di utilizzare un **unico indirizzo pec**, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi pec "associati" alle **diverse società di cui è amministratore**.

Per quanto riguarda la **decorrenza** dell'obbligo, atteso che la norma **è entrata in vigore l'1.1.2025**:

- le **imprese costituite dall'1.1.2025**, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore **contestualmente al deposito della domanda di iscrizione** al Registro Imprese;
- le **imprese che risultano già costituite all'1.1.2025** devono assolvere l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore entro il **6.2025**, termine individuato e ritenuto opportuno dal Mimit nel silenzio del dato normativo.

Peraltro, la scadenza del 30.6.2025 rileva anche per regolarizzare la posizione dell'impresa che ha comunicato lo **stesso indirizzo** pec per sé e per l'amministratore.

Ad ogni modo per l'iscrizione e variazione dell'indirizzo pec dell'amministratore nel Registro Imprese non è dovuta l'**imposta di bollo** né i **diritti di segreteria** al pari dell'iscrizione e variazione dell'indirizzo pec dell'impresa.

L'**omessa** comunicazione dell'indirizzo pec dell'amministratore comporta:

- il **blocco** dell'*iter* istruttorio della **domanda presentata** (ad esempio, per il rinnovo dell'amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, **pena il rigetto della domanda**;
- l'irrogazione della **sanzione** di cui all'[articolo 2630, cod. civ.](#), da **103 a 1.032 euro**, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata **entro 30 giorni dal termine prescritto**.

Piano di transizione 5.0: investimenti sostitutivi

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Ai fini della fruizione del **credito d'imposta per acquisto di beni strumentali** che permettano di ottenere un risparmio energetico (c.d. Piano di Transizione 5.0, di cui all'[articolo 38, D.L. 19/2024](#)) è prevista una **procedura semplificata** di misurazione del risparmio di cui sopra, laddove l'investimento *de quo* si traduca in una **sostituzione di un bene analogo precedentemente acquistato**. Questi investimenti rientrano tra quelli cosiddetti sostitutivi, ai quali è dedicato il [comma 9-bis, del citato articolo 38, D.L. 19/2024](#). In base alla disposizione da ultimo citata, l'investimento sostitutivo genera un **risparmio energetico della struttura produttiva**, ovvero dei **processi interessati dall'investimento**, forfettizzato rispettivamente in misura pari al **3 per cento e al 5 per cento**, salva restando la facoltà di provare un più accentuato risparmio. A tal fine, il sopra citato comma 9-bis, statuisce che l'investimento sostitutivo deve essere eseguito essendo trascorsi, alla data dell'effettuazione della comunicazione di accesso al beneficio, **almeno 24 mesi dal termine della procedura di ammortamento** del bene sostituito.

Ma come comportarsi se **l'investimento che si intende sostituire è stato eseguito in leasing**? Questa ipotesi **non è analizzata dalla norma sopra citata** e non è immediato capire come calcolare il **lasso temporale dei 24 mesi** successivi al termine dell'ammortamento.

In altre parole, nel caso del *leasing*, il termine di cui sopra va fatto decorrere dal **termine del contratto di leasing**, ovvero dal termine dell'ammortamento figurativo calcolato come se il bene fosse stato acquisito direttamente, oppure dal **termine del processo di ammortamento del valore di riscatto**, considerando che ove fosse da assumere tale ultima data il **lasso temporale dei 24 mesi sarebbe sensibilmente spostato in avanti nel tempo**.

Anzitutto, va segnalato che il tema proposto nel citato [articolo 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024](#), è stato ripreso in alcune **faq pubblicate dal Ministero dell'Industria** (Mimit), più precisamente in quella pubblicata il 21.2.25, n. 4.21, in cui si afferma che *“la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile”*.

Quindi **processo di ammortamento civilistico non fiscale**, anche se non si può non segnalare che nella maggioranza dei casi i **due processi coincidono**.

La soluzione del problema posto è fondamentale per capire se si può **accedere alla procedura semplificata** di misurazione del risparmio energetico, basti pensare al seguente esempio relativo al bene da sostituire: contratto di *leasing* sottoscritto in data 15.11.17, concluso in cinque anni (quindi in data 15.11.2022). Successivamente, in data 10.4.2023, è stato **esercitato il diritto di riscatto**, sicché il bene ancora oggi è parte di un processo di ammortamento per la “*quota riscatto*”. Se il punto di partenza per il calcolo dei 24 mesi successivi al termine dell’ammortamento fosse quello **dell’ammortamento del valore di riscatto**, non si potrebbe accedere alle **agevolazioni previste dal citato comma 9-bis**.

Per risolvere il problema, a parere di chi scrive, è necessario prendere atto che sul tema della rilevanza fiscale dei beni assunti tramite contratto di *leasing* si è formata **nel tempo una consolidata prassi della Agenzia delle entrate**, in base quale vi è una totale equipollenza tra bene acquisito direttamente e bene acquisito in *leasing*.

Sul punto, si veda la [risoluzione n. 4/E/2009](#), che in materia di credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate affermava: “*Con riferimento alla questione in esame, deve rilevarsi che, in relazione alla concessione di agevolazioni fiscali per investimenti, la rilevanza delle operazioni di locazione finanziaria è riconosciuta (e confermata dalla consolidata prassi di questa direzione centrale) sulla base di un principio di “sostanziale” equivalenza tra l’acquisto o realizzazione del bene in proprio e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing*”.

Ora, **se è dimostrata la sostanziale equivalenza tra acquisto diretto e acquisto in leasing**, si deve concludere che, ai fini **del computo dei 24 mesi successivi al termine del processo di ammortamento**, debba essere assunto il lasso temporale che **decorre dalla fine del processo di un ammortamento figurativo** che sarebbe stato posto in essere se lo stesso bene che sarà sostituito fosse **stato acquistato direttamente**.

Ma vi è anche un altro motivo che porta alla medesima conclusione. Come è noto, le plusvalenze realizzate per la cessione dei cespiti **possono essere rateizzate se vi è stato un periodo minimo di detenzione**, che è quantificato in **3 anni**. Ebbene, nel caso di **beni acquisiti tramite leasing** tale periodo minimo di detenzione viene calcolato non già dal momento in cui viene esercitato il diritto di riscatto, bensì dal **momento di stipula del contratto** inteso quale **unico momento rilevante per definire la sostanziale acquisizione del bene**. Sul punto, è fondamentale citare la [risoluzione n. 379/E/2007](#) che recita: “*Al riguardo, si ritiene rilevante – ai fini della verifica del possesso triennale- non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria*”.

Ebbene questo passaggio interpretativo non fa che confermare che **il bene acquistato con leasing si intende acquisito al momento della stipula del contratto**, essendo irrilevante, a tal fine, il fatto che esso si possa dichiarare bene “*in proprietà*” solo dopo aver esercitato il diritto di riscatto. Ma se il più volte citato [articolo 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024](#), richiede il **decorso**



di un periodo minimo di 24 mesi dalla fine del processo di ammortamento per “storicizzare” sufficientemente la detenzione, l’applicazione di tale norma al caso del *leasing* non può che considerare quale periodo di ammortamento anche il periodo nel quale venivano **corrisposti canoni *leasing***.

Quindi, riassumendo, ai fini del decorso del lasso temporale di **24 mesi dalla fine del periodo di ammortamento** del bene da sostituire per poter accedere alla procedura semplificata di calcolo della riduzione dei consumi energetici, si ritiene che **tale periodo debba considerare anche il periodo di detenzione del bene in *leasing***.

Mancata stipula del rogito: l'IVA versata in sede di preliminare è detraibile?

di **Marco Peirola**

OneDay Master

IVA nelle operazioni immobiliari

Scopri di più

Sulla **detraibilità dell'Iva pagata in sede di contratto preliminare** di compravendita esistono **due differenti orientamenti** della giurisprudenza di legittimità in merito all'ipotesi della **mancata stipula del contratto definitivo**.

In base all'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), il **diritto alla detrazione** **sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile**; di regola coincidente con il **momento di effettuazione dell'operazione**, come previsto dall'[articolo 6, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Ai sensi dell'[articolo 6, commi 1 e 4, D.P.R. 633/1972](#), le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel **momento della stipulazione**, salvo che, **anteriamente**, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, nel qual caso l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla **data della fattura** o a quella del pagamento.

La stipula del contratto preliminare di vendita risulta, quindi, **idoneo a realizzare il presupposto impositivo**, nei **limiti dell'importo fatturato o pagato**, con la **contestuale insorgenza del diritto alla detrazione** in capo al promissario acquirente.

Con la [sentenza n. 24671/2019](#), la Corte di cassazione, ribadendo la posizione espressa nella sentenza n. 12192/2008, ha affermato che, **al di fuori dell'ipotesi della frode**, il promissario acquirente ha **diritto ad esercitare la detrazione dell'Iva** assolta sull'acconto versato in sede di contratto preliminare **anche in caso di mancata stipula del contratto definitivo**.

Infatti, la **contestazione** della detraibilità dell'imposta è **legittima** soltanto laddove si accerti la **natura elusiva dell'operazione**, attraverso l'interpretazione della comune volontà delle parti in ordine alla **validità o meno del preliminare**, sulla base di tutti gli elementi da cui **possa desumersi l'intento fraudolento** dalle stesse perseguito.

Tale linea interpretativa è coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia UE nella [sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16](#), secondo cui, qualora, **al**

momento dell'incasso dell'acconto, siano soddisfatte le condizioni di esigibilità dell'Iva, il diritto alla detrazione sorge e il soggetto che ha **versato l'acconto può esercitare tale diritto** senza che occorra tenere conto di altri elementi di fatto, **conosciuti successivamente**, che renderebbero incerta la realizzazione dell'operazione di cui trattasi.

Al contrario, la detrazione risulta preclusa qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi che, **al momento del versamento dell'acconto**, il soggetto passivo **sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare** che l'operazione avrebbe potuto non realizzarsi.

I giudici comunitari hanno, pertanto, confermato le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 30 gennaio 2018, secondo cui il **diritto alla detrazione non può essere negato** al soggetto passivo che ha versato un **acconto per beni o servizi che non sono più stati ceduti o prestati** e che non conosceva, e non avrebbe potuto conoscere, **l'intenzione del fornitore di non onorare il contratto**. Del resto, nella normale prassi commerciale, non è inusuale che il fornitore chieda ai propri clienti di versare un acconto prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, sicché **sembrerebbe eccessivo far gravare tutti i rischi legati alla possibilità che i beni acquistati non siano consegnati** o i servizi acquistati non siano resi ai destinatari che, anche prestando la dovuta diligenza, potrebbero **non conoscere le cattive intenzioni dei fornitori**.

L'orientamento giurisprudenziale in base al quale, al di fuori dell'ipotesi della frode, il promissario acquirente ha **diritto ad esercitare la detrazione dell'Iva assolta sull'acconto versato** in sede di contratto preliminare anche in caso di mancata stipula del contratto definitivo si pone in conflitto con un altro orientamento della medesima Corte di cassazione.

Con la recente [ordinanza n. 5421/2025](#), i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di preliminare di compravendita immobiliare, in esecuzione del quale il promissario acquirente ha versato un acconto, qualora non si addivenga alla stipula del contratto definitivo per **sopravvenuto fallimento del promissario venditore**, il promissario acquirente, venendo meno la causa dell'emissione della fattura d'acconto, è tenuto a **neutralizzare la detrazione operata mediante registrazione della variazione**, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Infatti, sebbene la **stipula del contratto preliminare sia sufficiente**, ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), a realizzare il **presupposto dell'imposizione nei limiti dell'importo pagato**, occorre tenere presenti tutte le situazioni in cui l'operazione di **cessione del bene non si perfeziona**, come accaduto nel caso di specie per il fallimento del venditore.

La mancata stipula del contratto definitivo e, quindi, il mancato perfezionamento dell'operazione per la quale sono stati corrisposti gli acconti, da cui è scaturito il diritto alla detrazione, rende **obbligatoria la variazione in aumento dell'imposta** da parte del promissario acquirente, atteso che la nota di variazione costituisce lo strumento tecnico **volto ad annullare gli effetti impositivi dell'operazione** venuta meno a causa del fallimento del promissario venditore.



In pratica, quand'anche il promissario venditore non si sia attivato **emettendo la nota di variazione in diminuzione dell'IVA relativa alla fattura d'acconto**, spetta al promissario acquirente effettuare la variazione in aumento al fine di riversare all'Erario l'imposta in precedenza detratta.

A sostegno di questa conclusione, la Suprema Corte ha richiamato l'[ordinanza n. 1609/2023](#), secondo cui, nel caso in cui l'operazione originaria venga meno, successivamente alla registrazione della fattura, in conseguenza della **risoluzione del contratto** che ne costituiva il presupposto, il promissario acquirente è tenuto ad operare la rettifica di cui all'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#), e ad emettere la conseguente **fattura relativa alla restituzione**, in suo favore, della somma già versata, trattandosi di **operazione imponibile di segno contrario rispetto alla prima**.

ACCERTAMENTO

Brevi spunti sugli schemi d'atto, tra principi generali e casi concreti

di Aldo Travain, Emanuele Artuso

OneDay Master

Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa

Scopri di più

Il tema del “*contraddittorio endoprocedimentale*”, ossia del **diritto del contribuente ad essere ascoltato dal Fisco** prima che questo proceda all'emissione di atti pregiudizievoli, ha per oltre vent'anni animato il **dibattito giurisprudenziale** e dottrinale.

Nel tempo, **gli approdi sono stati molteplici** e dall'esito variegato, essendo stati abbracciati gli estremi che andavano dalla **negazione assoluta** di un siffatto diritto all'affermazione della sua **cogenza in via generalizzata**. Con non infrequente affermazione anche delle posizioni intermedie, variamente declinate.

In specie, l'ultima pronuncia della Cassazione resa a Sezioni Unite ([Cassazione, SS.UU., n. 24823/2015](#)) aveva affermato i seguenti principi:

- a) distinguendo **tra tributi “armonizzati”** (per i quali trova diretta applicazione il diritto dell'Unione) e **tributi “non ammortizzati”**, è stato riconosciuto solo ai primi l'applicazione del principio generalizzato del contraddittorio preventivo e la conseguente sanzione di invalidità dell'atto emesso in violazione di detto principio, negandolo invece per i secondi, laddove non espressamente imposto da leggi speciali;
- b) ulteriormente, nell'ambito dei tributi “armonizzati”, il **mancato svolgimento del contraddittorio preventivo avrebbe potuto produrre la nullità dell'accertamento** solo laddove il contribuente, nel successivo giudizio, fosse stato in grado di **enunciare le ragioni che avrebbe potuto utilmente far valere nella fase procedimentale** (c.d. “prova di resistenza”);
- c) in ogni caso, la Corte ha circoscritto **l'applicazione del principio del contraddittorio ai soli procedimenti** conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche, negando che la disposizione potesse trovare applicazione per gli **accertamenti condotti “a tavolino”**.

Per contro, la Corte Costituzionale, con [sentenza n. 47/2023](#), pur pronunciando l'inammissibilità della questione sottoposta, ha riconosciuto che **la mancata previsione, nell'ordinamento tributario, di un generale diritto al contraddittorio endoprocedimentale**

conduce a dubitare della **legittimità costituzionale degli assetti normativi** e, con ciò, ha compiuto un forte richiamo al Legislatore affinché ponesse **rimedio ad una situazione divenuta “ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema tributario”**.

Raccogliendo tale sollecitazione, è stato, quindi, introdotto l'[articolo 6-bis nel corpus dello Statuto del Contribuente](#), il quale disciplina le modalità attraverso le quali il Fisco deve procedere ad **interloquire con il contribuente**, allorché intenda procedere all’emissione di un atto lesivo della sfera patrimoniale e giuridica di quest’ultimo.

In specie, salve limitate eccezioni calibrate (i) sulla **natura degli atti da emettere** (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni) o (ii) sulle **contingenze del caso specifico** (allorché ricorra il fondato pericolo per la riscossione), è oggi previsto che **l’emissione di un atto impositivo autonomamente impugnabile** sia preceduta da un momento di confronto che trova avvio con la **notificazione dello “schema d’atto”**.

Si tratta di documento che **ricalca i possibili contenuti dell’atto impositivo** e che illustra i motivi della contestazione e gli **elementi sui quali la stessa si fonda**.

In relazione ad esso, il contribuente ha a disposizione un **ampio ventaglio di possibilità**, recanti, peraltro, una **tempistica variegata**, che vanno dall’esercizio del **ravvedimento operoso** (con riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo), all’instaurazione del procedimento di **accertamento con adesione**, all’**accesso agli atti del procedimento** amministrativo e alla formulazione di **osservazioni difensive**.

Dal punto di vista operativo, la prima fase di avvio del “nuovo corso” del contraddittorio preventivo ha visto una massiccia applicazione in relazione alle **verifiche condotte sulle imprese di minori dimensioni**, laddove – pur in assenza di puntuali evidenze di evasione – secondo il Fisco vi erano asseriti **elementi di incongruenza economica**, suscettibili di dare luogo a una rideterminazione del reddito secondo schemi induttivi.

Infatti, muovendo da fonti d’innescio costituite – ad esempio – (i) da un **esito del punteggio ISA non collocato sulla fascia più alta** (tendenzialmente inferiore a 6), (ii) da **risultati economici, ancorché positivi**, giudicati «non soddisfacenti» dal Fisco e (iii) da una **scarsa remunerazione del lavoro del titolare** rispetto a quello dei dipendenti/collaboratori, in diversi casi gli Uffici finanziari hanno proceduto alla notificazione di schemi d’atto portanti una **ricostruzione induttiva del reddito imponibile e del volume d’affari**.

Tale ricostruzione è stata generalmente condotta con **metodo comparatistico**, attraverso l’applicazione di coefficienti di ricarico o di margini di profitto desunti dai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come ricavati dalle **dichiarazioni dei contribuenti giudicati “virtuosi”** e ritenuti appartenere a categorie omogenee rispetto a quella dell’impresa verificata, sulla scorta di una ampia rosa di elementi, quali:



1. **attività svolta;**
2. **collocazione geografica;**
3. **volume delle vendite;**
4. **numero di persone impiegate** nel processo produttivo, ecc.

In molti casi, l'avvio del confronto preventivo e la possibilità di rappresentare all'Ufficio, in seno al contraddittorio, le peculiarità concrete del modello di *business* (a mero titolo esemplificativo: la rappresentazione di **elementi che hanno inficiato l'attività nel corso del periodo d'imposta scrutinato**, quali malattie, impedimenti familiari, ecc.; la proposta di un campione di contribuenti comparabili diverso da quello inizialmente selezionato dagli Uffici; ecc.) hanno consentito **notevoli riduzioni della pretesa** rispetto a quanto originariamente affacciato, permettendo così di chiudere la vertenza attraverso **l'istituto dell'accertamento con adesione** e per l'effetto beneficiando anche della prevista **riduzione del carico sanzionatorio**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'1 aprile 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Accesso al credito agevolato: come funzionano i finanziamenti a tasso agevolato

di **Orazio Stangherlin - Arcadia Network**



Accedere a finanziamenti a tasso agevolato può essere una grande opportunità per piccole e medie imprese (PMI) e studi professionali. Questi strumenti finanziari offrono tassi d'interesse più bassi rispetto ai normali prestiti bancari, facilitando investimenti in crescita, innovazione e sostenibilità. Ma come funzionano esattamente questi finanziamenti? Quali sono le opzioni disponibili per le PMI e i professionisti? In questo articolo esploreremo i meccanismi di accesso al credito agevolato e illustreremo alcune delle principali opportunità disponibili.

Cosa sono i finanziamenti a tasso agevolato?

I finanziamenti a tasso agevolato sono prestiti concessi con un tasso di interesse inferiore rispetto ai tassi di mercato. Questi fondi vengono generalmente forniti da enti pubblici, come lo Stato o l'Unione Europea, o da istituzioni finanziarie in collaborazione con enti pubblici. L'obiettivo è incentivare investimenti in specifici settori strategici o sostenere categorie particolari, come le PMI, le start-up, o i professionisti che necessitano di liquidità per innovare o espandersi.

Meccanismi di accesso al credito agevolato

Accedere a questi finanziamenti non è complicato, ma è importante comprendere il processo. In genere, ci sono alcune fasi chiave:

1. **presentazione di un progetto:** la maggior parte delle agevolazioni richiede la presentazione di un progetto dettagliato, che dimostri come il finanziamento verrà utilizzato. Questo può includere piani di investimento, proiezioni di crescita o iniziative di sostenibilità;
2. **valutazione:** l'ente erogatore valuta il progetto secondo criteri di ammissibilità, che

possono includere fattori come l'impatto economico, la solidità dell'impresa e il settore di appartenenza;

3. **concessione del finanziamento:** se il progetto è approvato, l'impresa o il professionista riceve il finanziamento a un tasso agevolato, con condizioni di rimborso più favorevoli rispetto ai normali prestiti bancari;
4. **monitoraggio:** in alcuni casi, l'ente erogatore può monitorare l'andamento del progetto finanziato, per verificare che i fondi siano utilizzati come previsto.

Opzioni di finanziamento agevolato per PMI e studi professionali

Esistono numerosi programmi e bandi specifici per le PMI e i professionisti che vogliono accedere al credito agevolato. Di seguito, descriviamo alcune delle opzioni più rilevanti.

1. Fondo di Garanzia per le PMI

Il **Fondo di Garanzia per le PMI** è uno dei principali strumenti italiani per facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Questo fondo non fornisce direttamente finanziamenti, ma garantisce una parte del prestito concesso dalle banche, riducendo il rischio per gli istituti di credito. In questo modo, le PMI possono ottenere finanziamenti a condizioni più favorevoli.

- **Benefici:** accesso a finanziamenti con garanzia statale fino all'80% dell'importo del prestito.
- **A chi si rivolge:** PMI di tutti i settori economici.
- **Esempio:** una PMI del settore manifatturiero che necessita di un prestito per acquistare nuovi macchinari può ottenere un finanziamento con una garanzia del Fondo, accedendo a tassi di interesse agevolati.

2. Nuova Sabatini

La **Nuova Sabatini** è un'agevolazione specifica per l'acquisto o il *leasing* di macchinari, impianti, attrezzature e hardware. Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato, con un contributo statale a parziale copertura degli interessi pagati dall'impresa sul finanziamento bancario.

- **Benefici:** il contributo copre una parte degli interessi, abbassando di fatto il costo del finanziamento per l'impresa.
- **A chi si rivolge:** PMI che investono in beni strumentali, innovazione e tecnologie 4.0.
- **Esempio:** un'azienda agricola che acquista un trattore di ultima generazione può

richiedere un finanziamento tramite la Nuova Sabatini, risparmiando sugli interessi.

3. Simest – finanziamenti per l'internazionalizzazione

Per le PMI che vogliono espandersi sui mercati internazionali, i **finanziamenti Simest** offrono un'opportunità unica. Simest fornisce finanziamenti a tasso agevolato per progetti di internazionalizzazione, come la partecipazione a fiere internazionali, l'apertura di nuove sedi all'estero o l'*e-commerce*.

- **Benefici:** tasso agevolato e possibilità di coprire fino al 90% delle spese ammissibili.
- **A chi si rivolge:** PMI con piani di espansione all'estero.
- **Esempio:** un'azienda di *design* che partecipa a una fiera in Asia per espandere il proprio mercato può richiedere un finanziamento a tasso agevolato tramite Simest per coprire le spese di partecipazione.

4. Credito d'imposta per Investimenti nel Mezzogiorno

Le PMI e gli studi professionali situati nelle regioni del Sud Italia (Mezzogiorno) possono accedere a un **credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali. Questo strumento, oltre a favorire la modernizzazione delle imprese, è pensato per incentivare lo sviluppo economico nelle aree meno sviluppate del Paese.

- **Benefici:** fino al 45% di credito d'imposta sulle spese per nuovi beni strumentali.
- **A chi si rivolge:** PMI e professionisti operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- **Esempio:** uno studio di ingegneria in Sicilia che acquista nuovi *software* di progettazione può recuperare fino al 45% della spesa attraverso il credito d'imposta.

5. Bando ISI INAIL

Il **Bando ISI INAIL** è un'opportunità importante per le imprese che investono in sicurezza sul lavoro. L'INAIL, infatti, offre contributi a fondo perduto per progetti che migliorano le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di combinare questi fondi con finanziamenti a tasso agevolato.

- **Benefici:** contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili, combinabile con finanziamenti agevolati.
- **A chi si rivolge:** tutte le imprese, con particolare attenzione alle PMI.



- **Esempio:** un'impresa edile che investe in attrezzature per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro può accedere al bando ISI INAIL e ottenere un contributo a fondo perduto, riducendo sensibilmente l'investimento iniziale.

Conclusioni: opportunità per crescere con il credito agevolato

Per le PMI e gli studi professionali, i finanziamenti a tasso agevolato rappresentano una leva strategica per sostenere la crescita, l'innovazione e la competitività. Grazie ai numerosi bandi e programmi di agevolazione disponibili, accedere al credito a condizioni favorevoli è oggi più semplice. Tuttavia, è fondamentale informarsi accuratamente sulle opzioni disponibili e preparare progetti solidi e ben documentati per massimizzare le possibilità di successo.